

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

OTTAVO COLLE

Art. 1 - Dichiarazione Costitutiva

E' costituita in data 01/06/2015 l'Associazione culturale "Ottavo Colle"

con sede legale in Roma (RM), Via Via Giovanni Battista Bodoni 6, 00153 Roma. In

seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine

"Associazione". L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso

Comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi e Finalità

L'associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di

genere, di carattere politico o religioso; essa si propone di promuovere, diffondere,

tutelare e valorizzare gli spazi e la cultura locale e globale dei territori e degli spazi

fisici e immaginari, delle identità urbane e post-metropolitane con una attenzione

particolare agli spazi dismessi delle aree industriali e della archeologia industriale nel

territorio nazionale. La metropoli, la sua rappresentazione a tutto tondo attraverso la

musica e le arti visive e multimediali, la fotografia, la letteratura, l'attraversamento dei

luoghi con passeggiate narrative, la realizzazione di seminari e laboratori di

sociologia urbana, è il suo principale oggetto di indagine. La città inclusiva delle

differenze (dei cittadini con disabilità, dei cittadini con orientamenti sessuali differenti,

dei cittadini portatori di bisogni speciali) è la città che Ottavo Colle si propone di

contribuire a costruire, in una prospettiva di benessere individuale e sociale.

L'Associazione culturale "Ottavo Colle" si prefigge quindi di:

- contribuire a valorizzare l'ambiente e il paesaggio, promuovendone

soprattutto gli aspetti culturali, storici e artistici e l'accessibilità per una città a

		misura di tutti e inclusiva di ogni differenza.
		- contribuire a sviluppare l'attività di ricerca scientifica nell'area della
		trasformazione urbana. Il fine è l'unione tra memoria, coscienza del luogo e
		del tempo, coniugata con la ricognizione delle nuove realtà delle comunità
		urbane. A questo scopo organizza incontri, anche in forme multidisciplinari,
		come riunioni di studio, convegni, attività formative, espositive, divulgative,
		performance artistiche;
		- valorizzare l'arte nella sua forma contemporanea e metropolitana con
		rassegne musicali, teatrali, cinematografiche e documentaristiche.
		- diffondere la conoscenza della città in una prospettiva sociologica presso un
		pubblico vasto. A questo scopo aggiorna un proprio sito dedicato al
		fenomeno della Gentrification e organizza iniziative culturali di vario tipo
		(passeggiate, incontri, seminari, esposizioni...);
		- partecipare come associazione a convegni, festival, seminari, corsi e
		manifestazioni, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle
		energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di
		idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale metropolitana;
		- portare avanti tutto ciò che permetta il raggiungimento del fine associativo,
		come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici, privati e del terzo
		settore fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo
		sociale;
		L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti,
		società, associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché
		tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto
		Sociale e con l'Atto Costitutivo. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione

prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

Inoltre per il conseguimento degli scopi statutari l'Associazione, in via sussidiaria e non prevalente, potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - I Soci

Tutti i Soci hanno medesimi diritti e doveri rispetto all'associazione.

Tutti i Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità. L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Presidente, del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, accoglimento che non può in alcun modo essere affetto da vincoli temporali tanto che viene esclusa qualsiasi temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di Socio dunque, una volta acquisita, si perde per i seguenti motivi:

- 1) dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- 2) mancato versamento della quota associativa ordinaria o del contributo straordinario eventualmente stabiliti dagli organi associativi ai sensi dell'art. 4;
- 3) allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;
- 4) inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale riscontrata dall'Assemblea;
- 5) mancata osservanza di qualunque articolo dello statuto o regolamento interno riscontrata dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle eventuali quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

Art. 4 - Finanziamento dell'Associazione

A copertura dei costi delle iniziative programmate e promosse dall'Associazione,

potranno essere richieste sia dal Consiglio Direttivo che dall'Assemblea, quote associative di autofinanziamento annuali (quote ordinarie) o contributi *una tantum* (contributi straordinari).

Altre fonti di finanziamento potranno essere costituite da:

- corrispettivi per attività svolte verso associati;
- raccolte fondi;
- contributi pubblici o privati;
- lasciti, donazioni, o qualsiasi altra forma di libero conferimento;
- ogni altra entrata destinata a coprire le uscite o ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5 - Utili e trasmissione delle quote

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Vengono parimenti sancite l'intrasmissibilità, ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa*, delle quote o dei contributi associativi e la loro non rivalutabilità.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea generale dei Soci
- 2) il Consiglio Direttivo composto come all'articolo 9.

Gli organi restano in carica tre anni ed i loro componenti sono rieleggibili.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano e democratico dell'Associazione. Tutti i Soci regolarmente appartenenti all'Associazione hanno diritto a parteciparvi, anche a mezzo delega. Le deleghe non possono superare il numero di tre per persona.

Essa è moderata da un presidente eletto a maggioranza relativa tra i presenti, il quale

a sua volta sceglie tra i presenti il segretario che ha il compito di redigere il verbale.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, e in

seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

La convocazione, da effettuarsi almeno 7 giorni prima della riunione, viene effettuata

dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente o, in caso di sua ingiustificata

omissione o impedimento, da qualsiasi altro componente del Consiglio Direttivo

tramite affissione del relativo avviso di convocazione presso la sede sociale o tramite

lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) o semplice email

all'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato da ogni socio.

In caso di mancata convocazione dell'Assemblea Ordinaria entro i primi 120 giorni

dell'anno, essa può essere convocata da qualsiasi Socio.

L'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione se è presente la

maggioranza degli aventi diritto ed in seconda convocazione - da tenersi almeno un

giorno dopo rispetto alla data in cui era stata fissata la prima - qualunque sia il

numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i

casi in cui siano eventualmente richieste maggioranze qualificate.

Il relativo verbale viene messo a conoscenza di tutti i soci mediante affissione all'albo

dell'Associazione presso la sede legale o mediante invio mail.

Art. 8 - Funzioni dell'Assemblea dei Soci

a) E' tenuta a discutere ed approvare annualmente il rendiconto economico e

finanziario presentato dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta;

b) può stabilire quote o contributi che i Soci siano tenuti a versare al fine di finanziare

l'attività associativa;

c) elegge i singoli membri del Consiglio Direttivo;

d) fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;

e) provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;

f) delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta della maggioranza, a scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto è sempre previsto per l'elezione delle cariche associative.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da due a tre membri a copertura dei seguenti incarichi: Presidente, Vicepresidente-Segretario, Tesoriere. L'Assemblea generale dei Soci può in ogni caso decidere di modificare la composizione ed il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno uno dei suoi componenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente, ed in caso di sua assenza quello del Vicepresidente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Art. 10 - Funzioni del Consiglio Direttivo

a) Dà concreta attuazione agli indirizzi dell'attività decisi dall'Assemblea;

b) elabora il programma delle attività dell'Associazione nonché il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci;

c) amministra il fondo sociale;

d) fissa le responsabilità degli altri soci in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini statutarî;

e) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;

f) convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta

g) può stabilire quote o contributi che i soci siano tenuti a versare;

h) delibera sulla ammissione o esclusione dei soci con le modalità stabilite nell'art. 3.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dall'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spettano, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vicepresidente.

Art. 12 - Il Vicepresidente-Segretario

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente. Coadiuvando il Presidente nella diramazione delle convocazioni, nella redazione dei verbali, nella custodia dei documenti, nella gestione dei contatti, nella custodia dei documenti associativi.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili, controlla e segue la gestione amministrativa dell'Associazione, gestisce la cassa ed ha accesso ai fondi depositati dell'Associazione.

Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se

non in base a deliberazione dell'Assemblea che riporti il voto favorevole di almeno due terzi del corpo sociale. Tale delibera assembleare determinerà le modalità della liquidazione, procedendo se sarà necessario alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei suoi poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Esercizio sociale e finanziario

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione e va sottoposto annualmente al parere e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

Art. 17 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci, o tra i Soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene

di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando altresì il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Roma. L'arbitrato avrà sede in Roma ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 18 - Disposizioni Finali

Il presente Statuto strutturato composto di 18 articoli è integralmente accettato dai Soci.

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Roma, li _____

firme